

18 MAG 2017



# ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "FILLIDE"

L'anno 2017 il giorno 17 del mese di maggio si conviene e si stipula quanto segue: tra i signori

- CHIARA COLONNA
- ROBERTA INTRONA

CF CLNCHR88R61A662J CF NTRRRT88R61A662C

è costituita l'Associazione Culturale "Fillide" con sede legale in via Luigi Ricchioni n.7, in Bari.

L'associazione non ha scopo di lucro.

L'Associazione ha per finalità la produzione e la promozione dell'arte e della cultura, la promozione della tutela attiva e della cittadinanza attiva, favorendo lo sviluppo e la coesione sociale.

A tale scopo l'Associazione potrà porre in essere ogni iniziativa utile per il raggiungimento degli scopi sociali.

L'Associazione è retta da uno Statuto composto da 18 articoli, che si allega al presente atto perché ne costituisce parte integrante e sostanziale.

In particolare detto Statuto stabilisce che il funzionamento dell'associazione è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci e che le cariche sociali sono elettive.

I Soci Fondatori costituiscono il primo nucleo di Soci Ordinari effettivi e versano nelle casse dell'associazione la quota di cinquanta euro ciascuno. Gli stessi riuniti in assemblea eleggono il Consiglio Direttivo dell'Associazione per i primi cinque anni nelle persone dei signori: Chiara Colonna e Roberta Introna.

I Consiglieri nominati eleggono: alla carica di Presidente Roberta Introna, alla carica di Vicepresidente Chiara Colonna.

Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge.


Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie alla registrazione e al deposito dell'atto costitutivo presso la competente Agenzia delle Entrate.

Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi.

Bari, 17 maggio 2017

I Soci Fondatori

*Chiara Colonna*  
*Roberta Introna*



Direzione Provinciale di Bari  
Ufficio Territoriale di Bari

18 MAG. 2017

Atto registrato il.....

al n. 4285 serie 3

esatte € 200.00 (Duecento)

L'INCARICATO (\*)

Andrea CORATELLA

(\*) Firma su delega del Direttore Provinciale, Anna Maria Imperato

# STATUTO

## TITOLO I Disposizioni generali



### Art. 1) - Costituzione e denominazione

1. E' costituita l'Associazione culturale senza scopo di lucro "Fillide".
2. L'Associazione ha sede legale in Bari in via Luigi Ricchioni n.7 e potrà istituire altrove sedi secondarie. L'eventuale cambio di indirizzo o di sede nell'ambito dello stesso comune non comporterà alcuna variazione né allo statuto né al Regolamento interno.
3. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

### Art. 2) - Scopi e finalità

- L'Associazione è un ente di diritto privato senza fine di lucro e ha lo scopo di:
- produrre e promuovere l'arte e la cultura, anche con iniziative in collaborazione con altre Associazioni, Istituzioni ed Enti culturali pubblici e privati, per favorire la crescita individuale e collettiva;
  - promuovere la partecipazione dei cittadini per la tutela, la valorizzazione e la fruizione consapevole del patrimonio culturale materiale e immateriale del territorio, nel contesto pugliese, in particolare nella città di Bari;
  - produrre e promuovere progetti culturali negli spazi pubblici della città, valorizzando le risorse artistiche e culturali del territorio, favorendo la partecipazione attiva della cittadinanza;
  - promuovere lo studio, la ricerca, le iniziative formative in ambito culturale e artistico.

### Art. 3) - Attività

- Esclusivamente per il raggiungimento degli scopi e per realizzare le attività di cui all'art.2 l'Associazione potrà:
- amministrare e gestire i beni mobili e immobili di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria o comunque posseduti o gestiti, anche per concessione amministrativa;
  - promuovere intese anche temporanee con Istituti, Enti, Associazioni, Fondazioni italiani e stranieri che perseguano i medesimi scopi associativi per l'organizzazione di attività culturali;
  - svolgere qualsiasi altra attività strumentale, accessoria o connessa agli scopi di "Fillide", utilizzando i mezzi e gli strumenti più opportuni, per il conseguimento delle finalità associative.

## TITOLO II Soci

### Art. 4) - Categorie di Soci

1. I soci si dividono in:
  - Soci Fondatori
  - Soci Ordinari

2. I primi sono coloro che risultano dall'atto costitutivo dell'Associazione e sono soci vitalizi; i secondi sono quelli ammessi previo consenso dell'Organo Amministrativo e versamento della quota stabilita.

3. Possono essere Soci Ordinari anche persone giuridiche, altre Associazioni, Istituti ed Enti di qualsiasi natura che ne facciano domanda.

4. Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo un'apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

5. All'atto della richiesta, con contemporaneo versamento della quota associativa, verrà rilasciata la tessera sociale, verrà effettuata l'iscrizione nel libro dei soci ed il richiedente acquisirà, ad ogni effetto, la qualifica di socio a partire da tale momento.

6. Possono far parte all'Associazione tutti coloro che facciano domanda scritta al Consiglio Direttivo, dichiarando:

- di voler partecipare alla vita associativa;
- di voler condividere gli scopi istituzionali;
- di accettare, senza riserve, lo Statuto;
- di rispettare il Regolamento interno.

#### **Art. 5) Diritti e doveri dei soci**

I Soci hanno diritto di:

- partecipare a tutte le iniziative ed alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- partecipare alle assemblee e votare, se maggiorenni;
- conoscere i programmi dell'Associazione;
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- discutere ed approvare i rendiconti economici;
- eleggere ed essere eletti membri dell'Organo Dirigente.

2. I Soci sono tenuti a:

- osservare le norme del presente Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- svolgere le attività concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;

3. La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- dimissioni presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto e per comportamenti contrastanti le finalità dell'Associazione;
- mancato pagamento della quota associativa.

### **TITOLO III Organi sociali**

#### **Art. 6) - Organi sociali**

1. L'amministrazione dell'Associazione compete ai Soci Fondatori ed ai Soci Ordinari che rivestano tale qualifica da almeno cinque anni. È possibile integrare il numero dei Soci Fondatori attraverso il meccanismo della cooptazione dietro consenso unanime dell'Organo Amministrativo.



2. Sono Organi dell'Associazione:
- Assemblea dei Soci
  - Consiglio Direttivo
  - Presidente

**Art. 7) Assemblea dei Soci**

1. L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. L'assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa.
3. L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Presidente.
4. L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario. Ad essa spettano, inoltre, la nomina dei membri del Consiglio Direttivo.
5. L'assemblea ordinaria è costituita in prima convocazione quando risultino presenti tre quarti dei Soci Fondatori e Ordinari. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. In essa ogni socio ha diritto ad un voto.
6. L'assemblea è considerata straordinaria quando è convocata per deliberare concernenti le modifiche dello Statuto o lo scioglimento dell'Associazione.  
In sede straordinaria per la sua regolare costituzione è necessaria la presenza di almeno i tre quarti dei Soci Fondatori e Ordinari in prima convocazione e della maggioranza dei soci intervenuti nella seconda convocazione.
7. L'assemblea ordinaria:
  - discute e approva il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario a consuntivo;
  - definisce il programma generale annuale di attività;
  - procede alla nomina dei Consiglieri;
  - discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
  - delibera sulle responsabilità dei Consiglieri;
  - discute e decide su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.
8. L'assemblea straordinaria:
  - delibera sulla modifica dello statuto;
  - delibera sullo scioglimento dell'Associazione;
  - delibera sulla devoluzione del patrimonio.
9. La convocazione delle assemblee può avvenire mediante comunicato per iscritto (lettera semplice) spedito via e-mail a ciascun interessato, oppure può essere reso pubblico nella sede sociale o pubblicato sul sito web dell'Associazione, in tutti i casi, almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea, con l'indicazione dell'ordine del giorno, luogo e orario della prima e della seconda convocazione.

**Art. 8) - Consiglio Direttivo**

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da almeno due membri fino ad un massimo di cinque nominati dall'Assemblea.  
A capo del Consiglio Direttivo vi è il Presidente, che rappresenta l'Associazione.  
Il Consiglio Direttivo resta in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno per redigere il rendiconto contabile,

su convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vicepresidente e quando ne faccia richiesta uno o più Consiglieri. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente.

4. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- curare l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- presentare all'Assemblea il programma annuale di attività;
- presentare annualmente all'Assemblea per l'approvazione la relazione, il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi ricevuti e le spese per voci analitiche;
- accogliere o respingere le domande di ammissione e di dimissione degli associati;
- stabilire le norme di svolgimento di ciascun evento e la relativa organizzazione;
- adottare provvedimenti disciplinari;
- compilare il rendiconto contabile;
- fissare la quota ordinaria di ammissione;
- stabilire eventuali quote suppletive;
- nominare comitati o commissioni interne;
- gestire l'ordinaria amministrazione; assumere personale dipendente; stipulare contratti di collaborazione; conferire mandati a professionisti;
- aprire rapporti con istituti di credito e curare la parte economico-finanziaria dell'Associazione;
- sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti;
- sottoscrivere contratti necessari per il buon funzionamento dell'Associazione;
- redigere il regolamento al fine della gestione interna.

#### **Art. 9) - Il Presidente**

1. Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, rappresenta l'Associazione in ogni evenienza. In caso di impedimento o di assenza, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

Al Presidente spetta la firma sociale e la rappresentanza del sodalizio di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione, nominando all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

2. Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, a maggioranza di voti e dura in carica per la durata del Consiglio Direttivo e può essere rieletto.

3. Il Presidente:

- rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti, presiede e convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, ne cura l'ordinato svolgimento e sottoscrive il verbale delle sedute;
- stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo e ne cura l'esecuzione delle deliberazioni;
- è autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o Associazioni;
- può rilasciare procure e delegare la firma e la rappresentanza a membri del Consiglio Direttivo, determinandone i poteri.

4. In caso di dimissioni del Presidente il Vicepresidente convoca entro trenta giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.


5. Il Presidente mantiene a sé la delega di Tesoriere.

#### **Art. 10) - Il Vicepresidente**

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato.

2. Il Vicepresidente mantiene a sé la delega di Segretario.

## TITOLO IV Il patrimonio



### Art. 11) - Patrimonio sociale

1. Il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito da:

- quote e contributi degli associati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, Istituzioni ed Enti Pubblici;
- contributi dell'Unione Europea e contributi internazionali;
- proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al finanziamento dell'Associazione;
- entrate commerciali connesse all'attività istituzionale svolte in maniera occasionale e non organizzata;
- entrate derivanti da convenzioni;
- ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

2. Il patrimonio associativo deve essere utilizzato secondo le leggi vigenti nel modo più opportuno per il conseguimento degli scopi dell'Associazione.

3. Le quote associative sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un associato, la quota associativa rimane acquisita al patrimonio dell'Associazione.

4. L'Associazione può svolgere, nei limiti imposti dalla legge, attività di raccolta fondi, sia direttamente, sia attraverso altri enti con qualsiasi strumento e /o mezzo per la realizzazione del sostegno delle proprie iniziative, anche tramite la partecipazione a bandi di finanziamento pubblicati da enti pubblici e privati, nazionali e internazionali, e la raccolta di sponsorizzazioni.

### Art. 12) - Quota associativa

Le quote associative vengono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo. Non vi è alcuna distinzione tra i soci: i Soci Fondatori e i Soci Ordinari sono soggetti al pagamento della medesima quota associativa.

### Art. 13) - Vincolo alla distribuzione dei profitti

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto o differito, di proventi delle attività tra gli associati durante la vita dell'Associazione. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito o impiegato a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

### Art. 14) - Bilancio

1. L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio inizia alla data di costituzione e termina al trentuno dicembre dell'anno.

2. Il bilancio si compone di un rendiconto economico-finanziario e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo per la sua approvazione in Assemblea. Deve essere depositato presso la sede dell'Associazione per i quindici giorni precedenti l'Assemblea, affinché possa essere consultato da ogni associato.

Provinciale di Bari

**TITOLO V**  
**Modifiche allo statuto e Scioglimento**

**Art. 15) - Modifiche allo Statuto**

È necessaria la presenza di almeno i tre quarti dei Soci Fondatori e Ordinari in prima convocazione e della maggioranza dei soci intervenuti nella seconda convocazione, in Assemblea Straordinaria, per deliberare in materia di modifiche allo Statuto.

**Art. 16) - Scioglimento**

1. Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea straordinaria, con la presenza di almeno i tre quarti dei Soci Fondatori e Ordinari in prima convocazione e della maggioranza dei soci intervenuti nella seconda convocazione.

2. Il patrimonio dell'Associazione, in caso di scioglimento, per qualunque causa, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In ogni caso, i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori e dipendenti della stessa.

**TITOLO VI**  
**Trasformazione dell'Associazione**

**Art. 17) - Trasformazione dell'Associazione**

Sarà ammissibile la trasformazione dell'Associazione in Associazione di Promozione Sociale (APS) con la deliberazione della maggioranza dei voti degli associati in seconda convocazione di assemblea straordinaria.

**TITOLO VII**  
**Note di rinvio**

**Art. 18) - Disposizioni finali**

Per quanto non previsto dal presente Statuto o dal Regolamento interno, si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti.

Bari, 17 maggio, 2017



I Soci Fondatori

*Chierchia*  
*Roberto Sutrano*